



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

07 AGO. 2020
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE FF N. 052 DEL 07 AGO. 2020

Oggetto: Presa atto Convenzione con l'Università Vita-Salute S.Raffaele

Il Direttore Generale ff, Avv. Francesco Masciari, individuato con nota del Commissario ad acta PdR avente prot. 222875 del 07/7/2020, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi tecnico-Amministrativi

STRUTTURA PROPONENTE : U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione

Il Direttore ad interim dell'U.O.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e Formazione propone al Direttore Generale FF l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-procedurale.

Il Responsabile U.O.S. Stato Giuridico
del Personale Dipendente e Formazione
Dott. Massimo Oliverio

Il Direttore ad interim U.O.C.
Dott. Giuseppe Fico

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi tecnico-Amministrativi

Il Direttore Dipartimento
Dott. Giuseppe Fico

PREMESSO

CHE ai sensi e per gli effetti della legge 24 giugno 1997, n.196 e del successivo DM attuativo 25/03/1998 n.142, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, si possono promuovere iniziative di tirocinio pratico, stage e frequenza volontaria, a favore di quanti siano in possesso o debbano conseguire titoli abilitanti all'esercizio di una professione;

CHE l'art. 10, comma 1, lett f) del D.M. 3 novembre 1999 n. 509, conferisce alle Università il compito di realizzare attività formative tra cui quelle "... volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso";

CHE gli articoli 27 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980 n.382 consentono ai Rettori delle Università di stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";

CHE quest'Azienda, con deliberazione n.1164 del 02 settembre 2019 ha ordinato l'intera disciplina, uniformandola in un unico Regolamento Interno dal titolo "linee guida per l'attivazione di tirocini curriculari, attività di volontariato e alternanza scuola lavoro all'interno delle strutture dell'ASP di Crotone";

CONSIDERATO che l'Università Vita-Salute S.Raffaele, ha avanzato istanza per la sottoscrizione della Convenzione per l'espletamento di attività didattiche professionalizzanti e internati di tesi;

RILEVATO che lo schema della medesima, parte integrante e sostanziale del presente atto, è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento interno;

RITENUTO, pertanto, di poter disciplinare il servizio in argomento con la presa atto della relativa convenzione;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, la Legge 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

PROPONE

per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato;

Di prendere atto della Convenzione sottoscritta con l'Università Vita-Salute S.Raffaele, per l'espletamento di attività didattiche professionalizzanti e internati di tesi, parte integrante e sostanziale del presente atto;

TRASMETTERE agli uffici aziendali interessati per i consequenziali adempimenti di competenza.

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ff

IL DIRETTORE GENERALE FF

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

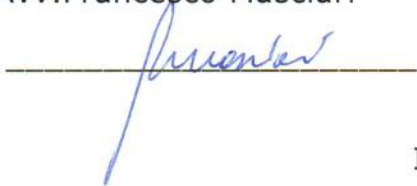
Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ff.

Ritenuto di condividerne il contenuto.

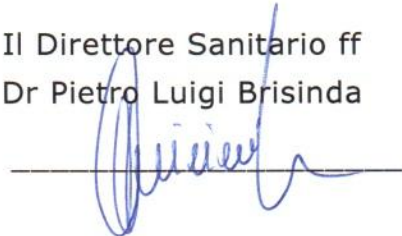
DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

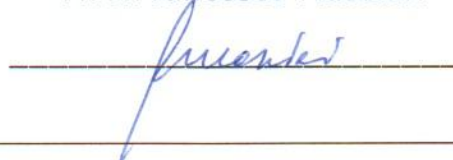
Il Direttore Amministrativo
Avv. Francesco Masciari



Il Direttore Sanitario ff
Dr. Pietro Luigi Brisinda



Il Direttore Generale ff
Avv. Francesco Masciari



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETARIA GENERALE

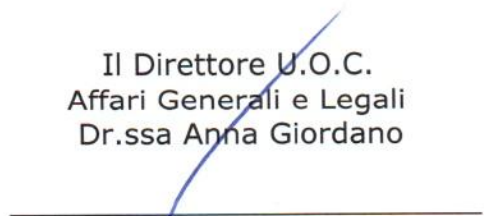
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 07 AGO. 2020 con protocollo n.

108

Il Responsabile del procedimento
COLL. AM-VO PROF.
Rag. Francesco SORVILLO

Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano



CONVENZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE PROFESSIONALIZZANTI E INTERNATI DI TESI

TRA

Università Vita-Salute San Raffaele ("Soggetto Promotore"), con sede legale in Via Olgettina 58, 20132 MILANO (MI) Codice Fiscale 97187560152 rappresentata dal Consigliere Delegato, Dott.ssa **Anna Flavia d'Amelio Einaudi**, nata a Roma il 22 giugno 1982;

E

Azienda sanitaria provinciale di Crotone con sede legale in Via Mario Nicoletta, centro granaio, 88900, Crotone (KR), Codice Fiscale / Partita IVA 01997410798 ("Soggetto Ospitante") legalmente rappresentata da **Direttore generale F.F. Avv. Francesco Masciari** nato a Catanzaro il 18 marzo 1965

Impersonalmente e collettivamente denominate anche "le Parti" o, singolarmente, la Parte;

Premesso che

- Il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante concordano sull'utilità e sull'importanza di stabilire rapporti di cooperazione culturale, scientifica e didattica;
- Il Soggetto Promotore, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 382/80, riconosce il Soggetto Ospitante quale sede idonea per lo svolgimento di tutte le attività didattiche professionalizzanti (di seguito indicate anche come "**Attività professionalizzanti**"), e/o di attività didattiche integrative connesse allo sviluppo della tesi (di seguito indicate anche come "**Internati di tesi**") dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua italiana ed in lingua inglese;

Si conviene quanto segue

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti dei suddetti Corsi di laurea dell'Università Vita-Salute San Raffaele al fine di personalizzare la formazione degli studenti mediante l'approfondimento dei temi di studio di interesse specifico e l'acquisizione di esperienze dirette, attraverso lo svolgimento di Attività professionalizzanti e/o di Internati di tesi (di seguito anche collettivamente le "**Attività formative**").

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Le attività professionalizzanti e/o internati di tesi non costituiscono rapporto di lavoro.

2. La realizzazione dell'attività professionalizzante e/o internato di tesi non comporta per il Soggetto Ospitante e per il Soggetto Promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

3. Durante il suo svolgimento, l'attività professionalizzante e/o internato di tesi è seguita e verificata da un referente accademico designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile ("Referente esterno") indicato dal Soggetto Ospitante.

4. Per ciascuno studente inserito nelle strutture del Soggetto Ospitante in base alla presente Convenzione verrà predisposto un Progetto Formativo (Il "**Progetto Formativo**") che dovrà essere sottoscritto dal referente esterno o dal responsabile dell'unità operativa - nel caso sia diverso dal referente esterno - dal referente accademico e dallo studente e che dovrà contenere:

- il nominativo dello studente;
- i nominativi del referente accademico indicato dal Soggetto Promotore e del Referente esterno indicato dal Soggetto Ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento dell'attività;
- le strutture (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge l'attività;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile stipulate dal Soggetto Promotore;
- gli estremi identificativi di eventuali ulteriori assicurazioni, a carico dello studente, necessarie per lo svolgimento delle attività stabilite nel Progetto formativo anche in relazione al Paese in cui risiede il Soggetto Ospitante e/o si devono svolgere le Attività formative.

5. Il Soggetto Ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il Progetto Formativo concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti e modalità).

ARTICOLO 3

Obblighi per lo studente

Durante lo svolgimento dell'Attività formativa lo studente è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo sotto la direzione e supervisione dei referenti di tesi, accademici e non accademici;
- rispettare i regolamenti del Soggetto Ospitante e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle disposizioni del Soggetto Ospitante in materia di confidenzialità e protezione della proprietà intellettuale - durante e dopo lo svolgimento dell'internato di tesi, per il periodo eventualmente previsto dal Soggetto Ospitante - per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti nell'ambito dell'internato;
- prendere atto che l'Attività professionalizzante e/o Internato di tesi non costituisce rapporto di lavoro;
- stipulare eventuali ulteriori assicurazioni necessarie per lo svolgimento delle attività stabilite nel Progetto formativo anche in relazione al Paese in cui risiede il Soggetto Ospitante e/o si devono svolgere le Attività formative anche in relazione al Paese Ospitante;
- nel caso di Internato di tesi, redigere un elaborato finale (tesi) sull'attività svolta durante il periodo concordato; tale elaborato deve essere approvato in seguito da Relatore e Correlatore di tesi.

Qualora si verificassero, da parte dello studente, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante, questi potrà, previa informazione al referente incaricato dal Soggetto Promotore, sospendere o interrompere lo svolgimento dell'attività professionalizzante e/o dell'internato di tesi.

nel caso di sospensione o interruzione anticipata del Progetto Formativo da parte dello studente, quest'ultimo è tenuto a darne comunicazione scritta al Soggetto Promotore ed al Soggetto Ospitante, con un congruo preavviso.

ARTICOLO 4

Proprietà intellettuale e pubblicazioni

Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora, ciascuna per quanto di ragione, che nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione potrebbero essere utilizzati in varia misura (a titolo esemplificativo) know-how, invenzioni e/o beni e/o risultati (coperti o meno da diritti di proprietà industriale e/o intellettuale) in titolarità di una di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo. Resta altresì inteso che eventuali modifiche, integrazioni, ampliamenti, sviluppi del know-how e/o invenzioni preesistenti di ciascuna Parte saranno di proprietà esclusiva della Parte già titolare. Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di diritto di autore e di invenzioni, la titolarità dei dati, informazioni e risultati (nella più ampia accezione del termine, tutelabili o meno come invenzioni o altro diritto di proprietà industriale e intellettuale, incluso il know-how: di seguito complessivamente i "Risultati") derivanti dalle attività di cui alla presente Convenzione rimarrà in capo alle Parti, in ragione del rispettivo contributo inventivo.

Resta sin da ora inteso che lo studente potrà pubblicare i Risultati derivanti dallo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione (ivi incluso, ove necessario, l'utilizzo dei medesimi nel corso delle eventuali discussioni di tesi), fermo restando che tali pubblicazioni dovranno essere svolte in modo tale da tutelare la confidenzialità e riservatezza dei predetti risultati.

ARTICOLO 5

Garanzie assicurative

Lo studente è assicurato dal Soggetto Promotore:

- presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dallo studente al di fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante e rientranti nel Progetto Formativo, purché segnalate anticipatamente al Soggetto Promotore.

ARTICOLO 6

Sicurezza sul lavoro

I Tirocinanti, che svolgono attività presso le strutture del Soggetto Ospitante, sono equiparati ai lavoratori durante lo svolgimento delle attività regolamentate dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Le Parti, ciascuno per quanto di competenza e come indicato nel prosieguo, si impegnano:

- al rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza;
- a garantire che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, siano in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- a richiedere preventiva autorizzazione all'eventuale ingresso ed utilizzo di attrezzature e materiali in luoghi di lavoro non di propria responsabilità.

In particolare, il Soggetto Ospitante:

- si impegna affinché ai Tirocinanti vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di

emergenze in relazione alla propria attività anche sulla base del documento di valutazione dei rischi elaborato dal Soggetto Ospitante ai sensi del D.Lgs. 81/08 e succ. mod.;

- si impegna a fornire l'erogazione della formazione specifica in base all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n.221/CSR del 21 dicembre 2011;
- assicura la sorveglianza sanitaria ai Tirocinanti durante l'attività presso le proprie strutture, trasmettendo all'ufficio stage e tirocini (stage.tirocini@unisr.it) eventuali giudizi di idoneità con limitazioni e prescrizioni o non idoneità;
- si impegna a rendere disponibili i Dispositivi di Protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte;
- si impegna, ove applicabile, a garantire, per il periodo di svolgimento delle attività regolamentate dalla presente convenzione, l'attuazione degli adempimenti per il personale interessato dalla pratica comportante l'esposizione a radiazioni ionizzanti; ciascuna parte garantisce la classificazione del personale ai fini della radioprotezione, art. 82 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., la sorveglianza medica, art. 83 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., e fisica, art. 75 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i. Si impegna altresì a informare e formare i Tirocinanti sul rischio radioindotto specifico legato all'attività svolta e ad inviare opportuna documentazione sull'avvenuta formazione nonché l'esito della sorveglianza dosimetrica all'Esperto Qualificato del Soggetto Proponente;
- darà compito al Tutor del Soggetto Ospitante, ai sensi dell'articolo 29 del decreto 81/2008, di svolgere la funzione di Preposto per la salute e sicurezza del Tirocinante vigilando e sorvegliando che questi si attenga alle disposizioni specifiche di prevenzione e protezione, segnalando al Soggetto Promotore il reiterato mancato rispetto di tali misure.

Quanto al Soggetto Proponente:

- si impegna a fornire l'erogazione della formazione generale in base all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n.221/CSR del 21 dicembre 2011.

Per le attività di cui alla presente convenzione le figure espressamente previste dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. sono quelle del Soggetto Ospitante e comunicate ai soggetti destinatari della presente convenzione prima dell'inizio delle attività.

ARTICOLO 7

Emergenza sanitaria Covid-19

Le Parti, ad integrazione di quanto sopra, convengono che lo svolgimento delle attività avverrà nel rispetto delle prescrizioni indicate dalla normativa d'urgenza emanata a seguito della emergenza sanitaria Covid-19 in atto nonché delle disposizioni regionali specifiche ove emanate.

In particolare il Soggetto Ospitante:

- è responsabile della corretta applicazione dei protocolli emanati dalle autorità competenti per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro. A tal proposito è responsabilità precipua del Soggetto Ospitante ottemperare agli obblighi inerenti all'informazione, le modalità di ingresso in azienda, le precauzioni igienico-personali, i dispositivi di protezione individuale, la gestione degli spazi comuni, gli spostamenti interni, la gestione dei casi sintomatici, il ricorso al medico competente e tutti gli altri aspetti così come richiamati dai protocolli emanati dalle autorità competenti;
- è responsabile di applicare le prescrizioni previste in capo ai datori di lavoro dalle Ordinanze Regionali;
- è identificato quale unico responsabile, in tutte le sedi (amministrativa, civile, penale) per eventuali

controversia sollevata dai Tirocinanti legata da un possibile contagio da COVID-19, lasciando indenne il Soggetto Proponente il quale potrà adire, nelle sedi opportune, qualora fossero riscontrate inadempienze da parte dell'azienda nei protocolli emanati dalle autorità competenti per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro;

- è responsabile di garantire la presenza, alla luce della normativa vigente, delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla presente convenzione (e quindi che non vi siano restrizioni all'esercizio dell'attività o alla mobilità, in base ai codici Ateco e alle ordinanze in essere);
- è responsabile di informare tempestivamente - e comunque entro 3 giorni - il Soggetto Proponente (stage.tirocini@unisr.it) di ogni evento relativo al contagio da virus SARS-CoV-2 che possa interessare direttamente o indirettamente i Tirocinanti;
- di provvedere a richiedere la sospensione del tirocinio, secondo le modalità consuete, qualora fosse necessario l'allontanamento del Tirocinante dalla sede operativa del Soggetto Ospitante per cause inerenti la situazione di emergenza COVID-19.

ARTICOLO 8

Trattamento dati personali

In conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "Codice Privacy"), nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito, il "Regolamento"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti in esecuzione della presente Convenzione saranno trattati da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nella Convenzione medesima, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza, a tal fine adottando adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, inclusi, se del caso, i dati sensibili, biometrici, genetici o, in ogni caso, idonei a rivelare lo stato di salute del Soggetto interessato, così come definiti dal Codice Privacy e dal Regolamento. Gli studenti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività formative.

Il Soggetto Ospitante si impegna ad informare gli studenti relativamente agli obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entrano in contatto nello svolgimento delle attività formative; a tal fine il Soggetto Ospitante autorizzerà gli stessi al trattamento dei dati nominandoli "soggetti autorizzati al trattamento".

Agli studenti è fatto divieto di comunicare e/o diffondere a terzi i dati e le informazioni di cui hanno conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività formative. Tale obbligo dovrà essere osservato anche a seguito di modifica o cessazione delle attività presso il Soggetto Ospitante. Ciascuna parte si impegna sin d'ora, nel caso in cui la stessa, al fine di dare corretta esecuzione alla Convenzione sia tenuta a trattare dati personali di terzi di cui l'altra Parte sia titolare, ad assumere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, l'incarico di responsabile del trattamento dei dati personali a norma dell'Art. 29 del Codice Privacy o dell'Art. 28 del Regolamento, a tal fine sottoscrivendo apposito atto da allegarsi alla presente Convenzione. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti dei dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, un accordo di

contitolante a norma dell'Art. 26 del regolamento da allegarsi alla presente Convenzione e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati. La violazione delle previsioni contenute nel presente Articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

ARTICOLO 9

Sospensioni, proroghe e interruzioni anticipate

Lo studente ha diritto ad una sospensione dell'Attività formativa per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

L'Attività formativa può, inoltre, essere sospesa per periodi di chiusura aziendale del Soggetto Ospitante della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva dell'Attività formativa.

L'attività formativa può essere interrotta dallo studente, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del Soggetto Ospitante e al tutor del Soggetto Promotore.

L'Attività formativa può altresì essere interrotta dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Eventuali proroghe sono da comunicare per tempo al Soggetto Promotore (stage.tirocini@unisr.it).

ARTICOLO 10

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni Attività formativa che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza della stessa, fino alla conclusione di questa comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Eventuali rinnovi sono da concordare tra le Parti prima della scadenza prevista.

ARTICOLO 11

Controversie

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre in via bonaria, la stessa sarà devoluta, per la sua risoluzione, alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ARTICOLO 12

Oneri e disposizioni varie

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II del D.P.R. n. 131/86, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente, è altresì soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine a carico in egual misura del Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante, ognuno per la propria copia.

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle leggi vigenti in materia.

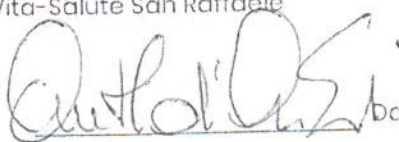
Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto della presente Convenzione è stato interamente negoziato e pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1341 e 1342 cc.

Conoscenza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di falsificazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante dichiarano, per quanto di competenza, sotto la propria responsabilità e laddove applicabili, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Il Soggetto Promotore Università Vita-Salute San Raffaele

Consigliere Delegato

Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi



Data 04/08/2020

Il Soggetto Ospitante

Azienda sanitaria provinciale di
Crotone

Direttore generale F.F.
Avv. Francesco Masciari



IL DIRETTORE GENERALE LL
Avv. Francesco MASCIARI

Data 31.7.2020